



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 13/03/2024

OGGETTO: ART. 42 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. ATTO DI INDIRIZZO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno **13** del mese di **Marzo** dell'anno **2024** alle ore **11.00** in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **13/03/2024**
Presiede l'adunanza ABONANTE Giorgio Angelo
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo		Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	Sindaco	SI
BARRERA Maria Enrica	Vice Sindaco	NO
BERRONE Giovanni	Assessore	SI
CORNARA Maria	Assessore	NO
FALLETI Claudio	Assessore	NO
LAGUZZI Giorgio	Assessore	NO
MAZZONI Enrico	Assessore	SI
ONETO Vittoria	Assessore	SI
PERRONE Antonella	Assessore	SI
SERRA Michelangelo	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale: Dr. MARENGO Donato Salvatore.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

Su proposta n. 47 del 12/02/2024

OGGETTO: ART. 42 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.I. ATTO DI INDIRIZZO SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile del SETTORE PARTECIPATE, POLITICHE AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA PERSONA, LEGALITÀ E TRASPARENZA propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco competente in materia di Politiche Ambientali

Premesso che:

- l'art. 3 bis comma 1-bis. DL 138/2011 convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede, al primo periodo, che *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.*
- la L.R. Piemonte n. 1 del 14/01/2018 come modificata dalla L.R. Piemonte n. 4 del 03/02/2021, è intervenuta sull'assetto della governance in materia di rifiuti individuando i sub ambiti nei consorzi di bacini di cui alla Legge Regionale 24/2002 prevedendo la trasformazione degli stessi in consorzi di area vasta;
- con la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino Alessandrino n. 8 del 08/06/2021 esecutiva, ad oggetto *"Schema di convenzione e statuto del Consorzio di Area Vasta denominato Consorzio di Bacino alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ai sensi della L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. n. 4/2021"* è stato adottato il nuovo statuto del Consorzio di area Vasta;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 22/07/2021, ad oggetto *"Attuazione della Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i. Approvazione della Convenzione e dello Statuto del Consorzio di Area Vasta"* la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale ha approvato Convenzione e Statuto del nuovo Ente, autorizzando altresì il Sindaco a sottoscrivere la convenzione stessa;
- ai sensi dell'art. 205, comma 1, lettera c), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, doveva essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno pari al 65% entro il 31 dicembre 2012;
- l'art. 205, comma 3, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* dispone che *"Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni"*;
- la Regione Piemonte, nel Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI), approvato con la D.C.R. 9 maggio 2023, n. 277 –11379, ha i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
 - a) 70% entro il 2025;

- b) 75% entro il 2030;
- c) 82% entro il 2035;
- la Regione Piemonte, nel Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI), approvato con la D.C.R. 9 maggio 2023, n. 277 –11379, individua i seguenti obiettivi di produzione di rifiuti urbani indifferenziati:
 - a) 126 kg/abitante/anno entro il 2025 in sintonia con l'art. 2, comma 4, lettera b) bis, della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1 recante *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”* e s. m. e i.;
 - b) 100 kg/abitante/anno entro il 2030;
 - c) < 90 kg/abitante/anno entro il 2035;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che:

- la raccolta differenziata media dei rifiuti urbani nel Comune di Alessandria nel 2022 si è attestata al 44,99%, come si evince dai dati ufficiali pubblicati dalla Regione Piemonte con la D.D. 17 ottobre 2023, n. 774 recante *“L.R. 7/2012 e L.R.1/2018 Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2022”* e che nel 2023, sulla base dei dati provvisori è stata pari al 45,18 %;
- i rifiuti urbani indifferenziati nel Comune di Alessandria sono stati pari a 306 kg/abitante/anno nel 2022, come si evince dai dati ufficiali pubblicati dalla Regione Piemonte con la D.D. 17 ottobre 2023, n. 774 recante *“L.R. 7/2012 e L.R.1/2018 Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2022”* e che nel 2023, sulla base dei dati rilevati dalla AMAG Ambiente S.p.A. sono stati pari a 304 kg/abitante/anno;

Rilevato che:

- i risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani conseguiti nel Comune di Alessandria si discostano sensibilmente da quelli previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale citata;
- i risultati di produzione di rifiuti indifferenziati conseguiti nel Comune di Alessandria si discostano sensibilmente da quelli previsti dalla normativa regionale citata;
- ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1 recante *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”* e s. m. e i., *“Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione: a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi; b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi; c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi”*;

Richiamata la deliberazione del Consorzio di Bacino Alessandrino n. 12 del 20/09/2023 con la quale l'Assemblea Consortile ha deciso, tra l'altro, di optare per l'affidamento del servizio di igiene ambientale nei territori del Bacino Alessandrino attualmente gestito mediante il modello dell'in house providing da AMAG Ambiente S.p.A., ad una società mista pubblico-privata, approvando la conseguente apertura di AMAG Ambiente S.p.A. al capitale privato, mediante l'indizione di una gara “a doppio oggetto”, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 201/2022, letto in “combinato disposto” con il successivo art. 16 nonché con l'art. 17, D. Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto di dovere riorganizzare i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di rispettare gli obiettivi di legge sopra richiamati, evitare di essere soggetti a sanzioni e contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute;

Considerato che:

- tra i sistemi per la raccolta dei rifiuti, la raccolta domiciliare (o porta a porta) è quella che meglio permette di collegare la quantità e la qualità del rifiuto prodotto alla singola utenza, di individuare facilmente il produttore del rifiuto, di applicare nei suoi confronti la tariffa puntuale commisurata alla quantità e la qualità dei rifiuti prodotti.
- in attesa dell'esperimento della gara per l'affidamento del servizio secondo le indicazioni espresse nella citata deliberazione del Consorzio di Bacino, è necessario avviare gli interventi da realizzare nella fase

transitoria in coerenza con il progetto di completa riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Alessandria;

Visti:

- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 recante *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.”*
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 aprile 2017 recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*
- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI) approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione del 9 maggio 2023, n. 277 –11379;
- l’art. 42, secondo comma, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rubricato *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto *“Art. 243 bis del D.Lgs. 18 agosto n. 267 e s.m.i. – Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 27/12/2023 ad oggetto *“Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Approvazione del bilancio di previsione 2024/2024ù6 e relativi allegati (deliberazione di Giunta Comunale n. 285 in data 15/11/2023)”*;
- lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 26 aprile 2022;

Condivisa la proposta presentata;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile *pro tempore* del Settore Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza;
- parere non dovuto in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile *pro tempore* del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio, Risorse Umane e Patrimonio;

DELIBERA

DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni sopra riportate,

ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

e con votazione unanime espressa nelle forme di Legge e resa in forma palese

- 1) **DI APPROVARE** i seguenti indirizzi per la riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani della Città di Alessandria:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani deve recepire i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 recante *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.”*;
 - b) la raccolta differenziata deve essere attuata con un sistema di raccolta prevalentemente domiciliare al quale si ricollegano maggiori risultati di raccolta differenziata sia per quantità sia per qualità, garantendo la massima accessibilità possibile per le persone con disabilità;

- c) in particolare, la raccolta domiciliare deve essere attuata per tutte le utenze non domestiche;
 - d) i contenitori per la raccolta domiciliare devono essere collocati in aree pertinenti private delle utenze, fatti salvi solo i casi di oggettiva impossibilità, nei quali i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ma riservati all'utilizzo esclusivo delle utenze che ne hanno diritto;
 - e) evitare, dove possibile, la coesistenza di sistemi di raccolta differenti, per esempio, la raccolta stradale e la raccolta domiciliare congiuntamente;
 - f) i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani devono essere dotati di adesivi o di serigrafie con informative che rendano chiaro quali rifiuti vi possono essere conferiti e quali no;
 - g) per categorie omogenee di utenze devono essere previste dotazioni di contenitori standardizzate nel numero e nella volumetria;
 - h) i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani devono avere colorazioni uniformi per le diverse frazioni merceologiche, come definiti dalla norma UNI 11686 2017 recante "Waste visual elements" e devono essere mantenuti sempre in ottimo stato di funzionalità;
 - i) la misurazione puntuale deve essere attivata almeno per i rifiuti indifferenziati, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 aprile 2017 recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
 - j) la suddetta misurazione puntuale deve essere accompagnata dalla costituzione di una banca dati che rechi l'associazione univoca di contenitori, utenze e letture dei prelievi di rifiuti e che consenta l'applicazione della TARI puntuale o della tariffa puntuale corrispettiva, oltre al sanzionamento a campione in caso di difformità del rifiuto differenziato, ove tecnicamente possibile individuare il responsabile;
 - k) affidare, secondo le norme vigenti, la gestione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei correlati servizi accessori di igiene urbana a una società mista, pubblica e privata, nella quale il soggetto privato operativo abbia una percentuale di capitale sociale che renda l'operazione sostenibile e che garantisca l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento;
- 2) **DI APPROVARE** che nelle more della completa attuazione dei suddetti indirizzi, alla gestione attuale dei rifiuti urbani siano apportati le seguenti variazioni:
- a) esposizione a carico dei cittadini dei contenitori nelle aree attualmente servite porta a porta;
 - b) internalizzazione dei contenitori destinati alle utenze non domestiche presenti nelle zone industriali;
 - c) riduzione a una volta la settimana della raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati;
 - d) estensione della raccolta domiciliare per tutte le frazioni merceologiche (ad eccezione del vetro) nei sobborghi di Lobbì, Castelceriolo, San Giuliano Nuovo;
 - e) razionalizzazione, secondo criteri di efficacia, efficienza e economicità, delle batterie stradali di contenitori sotto i seguenti profili:
 - adeguatezza della capillarità delle batterie, intesa come ragionevole distanza dalle utenze da servire;
 - completezza dei contenitori per la captazione di tutte le frazioni merceologiche oggetto di raccolta stradale;
 - adeguatezza dei volumi disponibili per il conferimento dei rifiuti organici;
 - f) revisione delle modalità di espletamento del servizio per la raccolta domiciliare della frazione verde;

e con successiva votazione unanime espressa ai sensi di Legge e resa in forma palese

Dato atto che risulta urgente e indifferibile la razionalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle more della completa attuazione degli indirizzi sopracitati, per il raggiungimento nel minore tempo tecnico possibile delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa di riferimento citata in narrativa;

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ABONANTE GIORGIO ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
MARENGO DONATO SALVATORE